



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA

Il Presidente

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*»;

Visto il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale per il Veneto del 30 ottobre 2020 n. 435;

Visto il decreto di questa Presidenza prot. n. 18 del 3 settembre 2020 recante «*Misure organizzative per la ripresa delle udienze*»;

Preso atto che le disposizioni di cui al provvedimento testé indicato vanno adeguate alla luce di quanto disposto dall'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Rilevato che nella Provincia di Padova, e nella Regione Veneto in generale, sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali,

stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo di emergenza nazionale da pandemia Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 come modificato dall'art 135 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137);

Preso atto che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica."* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."* (art. 27, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137);

Tenuto conto della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito dell'eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

P.Q.M.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria

dispone che

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 9 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

- 2) nel caso in cui sia pervenuta l'istanza per la discussione, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei termini previsti;
- 4) le camere di consiglio potranno essere svolte anche tramite collegamenti da remoto che utilizzino collegamenti adeguati tecnologicamente, tenendo in particolare considerazione quanto previsto dal 3° comma del menzionato art. 27 in ordine alla residenza, domicilio e dimora dei componenti dei collegi giudicanti;
- 5) ai fini di cui ai punti da 1) a 3) le Segreterie di Sezione provvederanno a comunicare le nuove modalità di svolgimento delle udienze successive al 9 novembre così come per le sedute ancora da convocare.

Si comunichi a tutti i VPS e ai giudici in servizio presso la CTP di Padova, al Direttore della Segreteria ed ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della C.T.R. per il Veneto, alla Direzione della Giustizia Tributaria, alle Agenzie Fiscali, agli Ordini professionali della provincia di Padova, alla Regione Veneto ed all'ANCI Veneto.

Padova, 3 novembre 2020

Il Presidente

dott. Alessandro Apostoli Cappello

